

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09336/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9336 del 2022, proposto da

Comune di San Pietro Infine, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Ruviano, Comune di Tortorella, Comune di Caselle in Pittari, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. MIC/MIC_SG_PNRR/24/05/2022/0017366-P, adottato il 24.05.2022 e notificato in pari data, con cui il Ministero della Cultura

comunicava al Comune di San Pietro Infine l'esclusione per inammissibilità formale dalla graduatoria per l'ottenimento di finanziamento nell'ambito del PNRR;

- dell'“avviso pubblico del 20.12.2021 per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” nella parte in cui ex artt. 4 co. 9, 7, 11 co. 10 non consente ai partecipanti di avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio come disciplinato come disciplinato dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, per la mancata previsione nell'ambito del predetto avviso della clausola di soccorso istruttorio per le incompletezze documentali e irregolarità non sostanziali;
- del decreto prot. n. SG/DSG_453_07/06/2022 del Segretario Generale del Ministero della Cultura Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione, delle graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021, delle graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei Progetti conosciuto mediante consultazione del sito istituzionale senza alcuna comunicazione pervenuta alla pec dell'ente;
- del provvedimento prot. n. MIC/MIC_SG_PNRR/10/06/2022/0020012-P con cui il Ministero della Cultura conferma l'esclusione dalla graduatoria del Comune

ricorrente;

- della graduatoria di merito dei progetti ammessi a finanziamento contrassegnato Allegato B: “Elenco dei Comuni assegnatari delle risorse” mai comunicata al ricorrente a mezzo pec e acquista mediante consultazione al sito ministeriale in data 27/06/22;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente al sub procedimento Allegato B, ad oggi non conosciuto e mai comunicato al comune ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., con fissazione del merito all'udienza pubblica la cui data viene fissata in dispositivo;

Considerata la necessità di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi al contributo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a.;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti

informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all’avviso pubblicato sul sito internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall’indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della novità delle questioni dedotte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 novembre 2022.

Compensa le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO